



COMUNE DI BUDONI

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 26/02/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026

L'anno duemilaventisei addì ventisei del mese di Febbraio alle ore 18:00, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano

All'appello nominale risulta:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
ADDIS ANTONIO	SI	BONO MARIA PAMELA	SI
MELONI FRANCESCO	SI	MESINA FABRIZIO	SI
ZIROTTU MARIA DENISE	SI	LOVIGU STEFANIA	SI
MACCIONI GIANFRANCO	--	SULAS GIOVANNA	SI
FRAMINGHEDDU GIOVANNI	SI	CUCCULIU EMANUELE	SI
MARIA	SI	PIRAS MARCO	SI
MISCERA ALESSANDRO	SI	FALCHI MARIA TERESA	SI
CORDA GAIA	SI	MACCIONI RAMONA	SI
MACCIONI TIZIANO	SI		
MANNAZZU ALBINA	SI		

Presenti n° 16 Assenti n° 1

Sono altresì presenti i seguenti Assessori esterni:

SANNA VANESSA, BRUNDU MICHELA, FLORE FRANCESCO, ZEDDA IVAN, AVOSCAN PAOLO

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero dei presenti, MACCIONI TIZIANO, in qualità Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettere a) e b) del D.Lgs.n.18/08/2000, n.267), la Segretaria Comunale PIPERE DONATELLA.

Il verbale allegato alla presente deliberazione costituisce il resoconto stenotipico della seduta del Consiglio Comunale del 26.02.2026 e ne fa parte integrante e sostanziale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.160.

VISTO l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO

- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
- l'articolo 1, comma 748 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 749 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

CONSIDERATO che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

VISTO

- l'articolo 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- l'articolo 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- l'articolo 1, comma 81 della legge 197/2022 il quale ha aggiunto la lettera g) bis all'articolo 1, comma 759 della L. 160/2019 prevedendo che sono esenti "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilita Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione»”.

VISTO

- l'articolo 1, comma 752 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i Terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- l'articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- l'articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- l'articolo 1, comma 755 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO che il comune negli anni dal 2015 al 2019 non si è avvalso della facoltà di applicare la Maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

VISTO

- l'articolo 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020.
- l'articolo 1, comma 837 lett. a) della legge n. 197/2022, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”;

- l'articolo 1, comma 837 lett. b) della legge n. 197/2022, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 767 della legge n. 160/2019, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755".

CONSIDERATO che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo della delibera al MEF è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto e che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 avente ad oggetto l'individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

CONSIDERATO che le fattispecie per le quali è ammessa la diversificazione delle aliquote IMU erano le seguenti:

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);

che il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui sopra esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'Allegato A, del summenzionato Decreto.

CONSIDERATO che l'art. 6 ter del DL 132/2023, così come convertito dalla L. 170/2023, rubricato "Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali" ha disposto che "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025".

VISTO il Decreto del 6 settembre 2024 avente ad oggetto l'approvazione del nuovo Allegato A, in sostituzione di quello allegato al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 con cui erano state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che

- il suddetto Allegato A ha modificato ed integrato le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023;
- ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2025;
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

VISTO il Decreto Ministeriale 6 novembre 2025 l'approvazione del nuovo allegato A che sostituisce l'allegato A del Decreto 6 settembre 2024;

CONSIDERATO che il nuovo allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) già individuate dal Decreto 7 luglio 2023, in virtù delle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 28/02/2025, con cui erano state determinate per l'anno 2025 le aliquote d'imposta IMU.

CONSIDERATO che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU per l'anno di imposta 2026.

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali è stato prorogato al 28 febbraio 2026, con un decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025. La scadenza ordinaria del 31 dicembre 2025 è stata posticipata a seguito delle richieste di ANCI e UPI, a causa dell'incertezza normativa legata alla Legge di Bilancio 2026 e della complessità tecnica dei fondi;

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2025 (pubblicato in G.U. 302 del 31.12.2025) che differisce al 28 febbraio 2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026-2028 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO il parere dell'Organo di Revisione dei conti.

CON VOTAZIONE espressa, attraverso sistema elettronico, dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, di cui 11 favorevoli ed contrari 5 (Sulas Giovanna, Cucculiu Emanuele, Piras Marco, Falchi Maria Teresa, Maccioni Ramona), espressi secondo le modalità previste dalla legge

D E L I B E R A

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2026 le aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale così come da prospetto allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) **Di procedere** all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
- 3) **Di dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2026 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.
- 4) **Di dichiarare** il presente atto, con separata votazione espressa attraverso sistema elettronico, con voti favorevoli 11 e contrari 5 (Sulas Giovanna, Cucculiu Emanuele, Piras Marco, Falchi Maria Teresa, Maccioni Ramona), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto :APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026 in ordine alla regolarità tecnica .

Budoni, lì 12/02/2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MOSCONI MARIKA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE**. alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026 in ordine alla regolarità contabile.

Budoni, lì 12/02/2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MOSCONI MARIKA

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MACCIONI TIZIANO

La Segretaria Comunale
PIPERE DONATELLA

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :
E' divenuta esecutiva il giorno 26/02/2026,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

La Segretaria Comunale
PIPERE DONATELLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Lì 04/03/2026.
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
PASELLA GABRIELE

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì _____

La Segretaria Comunale
PIPERE DONATELLA